

L'Assessore alle Finanze e Bilancio Programmazione Economica, dott.ssa Ines Flavia Rubino, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall'Unità operativa complessa Tributi, riferisce quanto segue.

## IL CONSIGLIO

**VISTO** il D.lgs 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

**VISTO** in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

*1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*

*2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

*... ommissi...*

**VISTO** il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;

**VISTO** il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare l'art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;

**CONSIDERATO** che l'Imposta Municipale Propria o IMU è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**PRESO ATTO** che l'art. 13 - del D.L. 201/2011 – convertito dalla L. 214/2011 stabilisce quanto segue:

- comma 6 - l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- comma 7 - l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento, con possibilità di modifica della stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

- comma 8 – l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 – comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modifiche dalla Legge n.133/1994, con possibilità di riduzione della stessa fino allo 0,1 per cento;
- comma 9 – l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- comma 9-bis – (introdotto dall'art. 56 del D.L. n. 1/2012, in fase di conversione), l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- comma 10 – la detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a 200 Euro, rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione per abitazione principale è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 Euro.

La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4 del D.Lgs n.504/92).

L'aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle unità immobiliari il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3-bis del D.Lgs n. 504/92).

La stessa disciplina dell'abitazione principale può essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996).

**ATTESO** che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, nonché per l'incertezza della previsione di gettito riferito sia alla nuova imposta che ai minori trasferimenti regionali, non sia opportuno adottare, per l'anno 2012, differenziazioni di aliquota in ragione di particolari caratteristiche soggettive od oggettive dei soggetti passivi e degli immobili tassati, né istituire particolari agevolazioni a totale carico del Bilancio comunale, tranne che per la fattispecie di cui al succitato art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996.

**PRESO ATTO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%);

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art 8 comma 1 del D.Lgs 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in Relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli

immobili;

**PRESO ATTO** che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: .. *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*;

**CONSIDERATA** la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili del gettito si è adottato un criterio prudenziale di stima;

**RICORDATO** che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 12 del 16 aprile 2012 ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni:

**ALIQUOTE:**

- 0,76 (zero/settantasei) per cento l'aliquota base dell'imposta municipale propria: di cui 0,38 (zero/trentotto) per cento di competenza dello Stato e 0,38 (zero/trentotto) per cento di competenza del Comune;
- 0,4 (zero/quattro) per cento l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le pertinenze;
- 0,2 (zero/due) per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con Legge n. 133/1994;

**DETRAZIONI:**

- € 200,00 per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00;

**CONSIDERATO** che il DM del 2 agosto 2012 ha rinviato al 31 ottobre 2012 il termine per l'adozione del Bilancio di Previsione da parte dei Comuni e che tale termine estende i suoi effetti anche all'approvazione delle aliquote IMU, per le quali l'art. 13, comma 12 del DL n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 prevedeva il termine del 30 settembre 2012 per approvare o modificare il regolamento e le deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni IMU;

**VISTI** gli incassi relativi all'acconto IMU versati entro le scadenze del 18 giugno e del 17 settembre, che hanno confermato le stime prudenziali sul gettito;

**RITENUTO** pertanto di rivedere l'aliquota relativa:

1. all'abitazione principale e relative pertinenze
2. alle unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

3. alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

abbassando la stessa dallo 0,40 per cento allo 0,38 per cento

**RITENUTO**, inoltre di fissare allo 0,40 per cento l'aliquota per gli immobili abitativi e relative pertinenze posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Pordenone, regolarmente assegnati nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

**PRESO ATTO** che le variazioni di aliquote sopra riportate comporteranno una minore entrata IMU, per l'anno 2012, stimata in euro 250 mila;

**CONSIDERATO** quindi che con il presente atto viene superata la previsione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24 settembre 2012 destinando l'importo pari ad euro 210 mila delle riduzioni di spesa accertate nello stesso atto alla riduzione dell'aliquota relativa all'abitazione principale e recuperando la differenza con il maggiore introito derivante dalla sopra citata modifica dell'aliquota per gli immobili posseduti dall'A.T.E.R. e per la parte restante con la variazione di bilancio approvata in questa seduta;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 1997 e successive modifiche;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate

Con voti

## **DELIBERA**

1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2012 e per le motivazioni in premessa citate, le aliquote dell'Imposta municipale propria – IMU - e la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Aliquota di base	0,76 per cento	
1. <b>Abitazione principale e relative pertinenze.</b>	<b>0,38 per cento</b>	200,00 EURO
2. <b>Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.</b>	<b>0,38 per cento</b>	200,00 EURO
3. <b>Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</b>	<b>0,38 per cento</b>	200,00 EURO
4. <b>Unità immobiliari e relative pertinenze posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Pordenone, regolarmente assegnati nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.</b>	<b>0,4 per cento</b>	200,00 EURO
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133	0,2 per cento	
Aree fabbricabili	0,76 per cento	

2) di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;

4) di dare altresì atto che la sopra indicata detrazione per abitazione principale (e relative pertinenze) di euro 200,00 (duecento/00) è maggiorata di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400,00 (quattrocento/00), precisando che la detrazione totale massima, comprensiva di detrazione e maggiorazione non potrà superare l'importo di euro 600,00 (seicento/00);

5) di precisare che l'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 0,40 per cento e della detrazione pari a 200 euro per le unità immobiliari e relative pertinenze posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Pordenone, regolarmente assegnati nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari spetta interamente al Comune comporterà una maggiore entrata di circa euro 25.000 (venticinquemila);

6) di precisare inoltre che l'applicazione dell'aliquota dello 0,38 per cento per:

a) le abitazioni principale e relative pertinenze;

b) le unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

comporterà una minore entrata IMU stimata in euro 250.000 (duecentocinquantamila);

7) di precisare altresì che con il presente atto viene superata l'indicazione già contenuta nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24 settembre 2012 destinando l'importo pari ad euro 210 mila (creato con le riduzioni di spesa accertate nello stesso atto) alla copertura della minore entrata derivante dall'abbassamento dell'aliquota relativa all'abitazione principale, dando atto che la quota rimanente pari ad euro 40.000 (quarantamila) trova copertura per euro 25.000 (venticinquemila) con il maggiore introito derivante dalla sopra citata modifica dell'aliquota per gli immobili posseduti dall'A.T.E.R. e per euro 15.000 (quindicimila) nella variazione di bilancio approvata in questa seduta;

8) di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;

Con successiva votazione

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.